

## NUOVA NORMATIVA 461/2010

La nuova normativa (461/2010 – 1 giugno 2010) ha come obiettivo quello di arricchire la precedente **Legge Ber/Decreto Monti** (1400/2002), che aveva come scopo quello di ridurre lo strapotere delle case automobilistiche, aumentando la **riduzione dei costi di manutenzione**.

I punti essenziali della vecchia legge Ber a cui si aggiunge il nuovo regolamento 461/2010 sono:

- **La possibilità di tagliandare la propria auto ovunque**, utilizzando ricambi originali, quindi prodotti secondo le specifiche delle case auto: il costruttore di ricambi fornisce le case automobilistiche mentre al ricambio si aggiunge il lavoro svolto dal meccanico a regola d'arte, garantendo all'automobilista la copertura di garanzia della casa costruttrice (2 anni).
- **Un risparmio assicurato** grazie al costo inferiore dei ricambi prodotti dal componentista.
- **Un possibile risparmio dato dal costo inferiore di manodopera** utilizzando officine indipendenti (non appartenenti alla rete autorizzata).
- **Una maggiore flessibilità sui servizi**. La rete ufficiale agisce solamente sulle vetture della marca rappresentata, numericamente inferiore agli autoriparatori indipendenti che diversamente operano su tutte le marche. Ne consegue logicamente una riduzione dei tempi di attesa.

*Nota: Per ricambio originale non si intende il componente avente il marchio della casa automobilistica, ma anche quello riportante soltanto quello del produttore.*

Con il nuovo aggiornamento, la **commissione europea vigila sulle case automobilistiche** affinché non vengano utilizzate le estensioni garanzia, del tipo: garantiamo la vettura per un periodo superiore ai 2 anni, con un compenso da parte dell'acquirente (spesso occulto) con la clausola di utilizzare servizi e ricambi con il marchio, pena la decadenza della garanzia.

Inoltre, la vecchia Legge Ber rinforzata dal nuovo 461/2010, obbliga la casa automobilistica nel mettere a disposizione del mercato indipendente le **informazioni necessarie per le riparazioni delle auto**. Tali informazioni devono essere facilmente fruibili e ad un costo ragionevole (paragonabile al prezzo pagato dalla rete ufficiale della casa). Quindi:

- **Riduzione dal 100% al 30% della soglia della quota di mercato per l'esenzione relativa alla distribuzione selettiva**. Ciò significa che un meccanico indipendente (senza marchio) può usufruire dei servizi e prodotti della casa auto se questa detiene una quota superiore al 30% del proprio mercato di riferimento.
- **L'entrata di un autoriparatore in una rete autorizzata**, viene negata solo se non soddisfa i criteri di qualità definiti.

Ad oggi possiamo dire che gli obiettivi della vecchia legge Ber sono stati solo in parte realizzati. I riparatori indipendenti incontrano meno difficoltà ad ottenere informazioni tecniche e codici-applicazioni per l'identificazione del prodotto.